

- (7) Allo scopo di continuare a ottenere dati comparabili e attendibili sulla resistenza agli antimicrobici, nel definire le combinazioni più pertinenti di specie batteriche, specie di animali da produzione alimentare e prodotti alimentari da includere nel monitoraggio armonizzato e nelle relazioni sull'AMR a partire dal 2021 è importante tenere conto delle raccomandazioni contenute nella relazione scientifica dell'EFSA del 5 giugno 2019. È inoltre opportuno ridurre al minimo, nella misura del possibile, l'onere a carico delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare affrontando i problemi noti in materia di attuazione e focalizzando il monitoraggio dell'AMR su campioni biologici o isolati batterici raccolti nel quadro dei programmi di controllo nazionali esistenti.
- (8) Il sequenziamento dell'intero genoma («WGS») è una tecnica promettente per sostituire i test fenotipici convenzionali in microbiologia ed è sempre più utilizzato in tutto il mondo. Tuttavia, solo un numero limitato di Stati membri è attualmente in grado di utilizzare sistematicamente il WGS per il monitoraggio della resistenza agli antimicrobici. È pertanto opportuno autorizzare solo su base volontaria l'uso del WGS come alternativa alle tecniche fenotipiche convenzionali, imponendo tuttavia condizioni tecniche in relazione a tale metodo al fine di garantire la comparabilità dei dati.
- (9) La resistenza agli antimicrobici è una minaccia globale che può facilmente diffondersi oltre le frontiere nazionali. Pertanto, al fine di migliorare il coordinamento e di approfondire la comprensione del modo in cui contribuire a ridurre l'impatto della resistenza agli antimicrobici a livello mondiale, è indispensabile che anche i prodotti alimentari importati nell'Unione siano assoggettati alle prescrizioni in materia di monitoraggio.
- (10) Al fine di garantire la continuità del monitoraggio armonizzato della resistenza agli antimicrobici e della redazione di relazioni in materia da parte degli Stati membri dopo il periodo di cui alla decisione di esecuzione 2013/652/UE, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (11) Per motivi di chiarezza giuridica è opportuno abrogare la decisione di esecuzione 2013/652/UE.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

- 1) La presente decisione stabilisce norme armonizzate per il periodo 2021-2027 per quanto riguarda il monitoraggio e le relazioni sulla resistenza agli antimicrobici (*antimicrobial resistance* — AMR) cui devono provvedere gli Stati membri conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2003/99/CE, nonché all'allegato II, parte B, e all'allegato IV della stessa.
- 2) Il monitoraggio e le relazioni sull'AMR riguardano i seguenti batteri:
 - a) *Salmonella* spp.;
 - b) *Campylobacter coli* (*C. coli*);
 - c) *Campylobacter jejuni* (*C. jejuni*);
 - d) *Escherichia coli* (*E. coli*) indicatore commensale;
 - e) *Salmonella* spp. ed *E. coli* che producono i seguenti enzimi:
 - i Beta-lattamasi ad ampio spettro (ESBL);
 - ii Beta-lattamasi AmpC (AmpC);
 - iii Carbapenemasi.
- 3) Il monitoraggio e le relazioni sull'AMR possono riguardare *Enterococcus faecalis* (*E. faecalis*) ed *Enterococcus faecium* (*E. faecium*) indicatori commensali.
- 4) Il monitoraggio e le relazioni sull'AMR riguardano le seguenti popolazioni di animali da produzione alimentare e i seguenti alimenti:
 - a) polli da carne;
 - b) galline ovaiole;
 - c) tacchini da ingrasso;
 - d) bovini di età inferiore a un anno;

